

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPALOZZA** e **GIANQUINTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Provvedimenti per il concorso di uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1955

ONOREVOLI SENATORI. — È da tutti avvertita l'esigenza di rinfoltire i quadri della Magistratura: vi hanno accennato i più alti magistrati in occasione dell'inaugurazione degli anni giudiziari in corso: vi si è intrattenuto nel 1957, in Parlamento, il Ministro di grazia e giustizia onorevole Gonnella a conclusione della discussione del bilancio del suo Dicastero, insistendo sulla inadeguatezza degli organici e sulla mancata copertura di tutti i posti.

Orbene, accade talvolta che nei concorsi per la Magistratura siano dichiarati idonei più candidati di quanti non siano posti: giovani certamente preparati, i quali debbono presentarsi ad altro concorso e correre l'alea e l'onere di nuovi esami, con la prospettiva di essere ancora esclusi, magari con una votazione persino superiore, o, invece, di risultare vincitori con la medesima votazione o con una votazione più bassa. Dappoichè, paradossalmente, la preparazione e lo stesso risultato concreto dell'esame si aggiungono a delle componenti esterne, che sconvolgono o possono sconvolgere ogni più logica previsione ed ogni più ragionevole aspettativa.

È stato detto e scritto: « Gli idonei ci costano », ed è stato spiegato: « È vero: non soltanto occorre parlare di efficienza da parte del personale, ma non bisogna dimenticare che la stessa Amministrazione debba procedere senza buttar via il pubblico denaro. La burocrazia deve produrre e l'Amministrazione risparmiare. Vogliamo riferirci al concorso per uditore giudiziario. Per poter stabilire la idoneità a quella funzione, occorre tempo e spesa. Ebbene: se l'idoneo resta, anche avendo ottenuto una buona votazione, fuori del numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione rinuncia ad esso e comincia da capo coll'esaminare migliaia di domande, disporre accertamenti per tutta l'Italia, mantenere Commissioni e Commissioni aggiunte, e così via. E spesso restano fuori candidati, la cui votazione superò di gran lunga quella di vincitori in precedenti concorsi. Talvolta, lo stesso Parlamento, con una leggina, ha provveduto a colmare i difetti. Ricordiamo esempi per il concorso a notaio, per il concorso alle poste, per altro concorso per uditori. L'Amministrazione della giustizia ha sempre davanti a sè il problema di col-

nare i vuoti dei quadri e non può buttare via idonei valorosi. Qui si tratta di giovani che hanno dato buona prova e che non è facile per l'Amministrazione avere a disposizione in un batter d'occhio e senza spesa ». (*Il Mondo Giudiziario*, 23 settembre 1957, n. 38, pag. 585).

Ricordiamo che il Parlamento ha, altresì, provveduto nel campo magistrale, emanando la legge 9 maggio 1950, n. 281, relativa alla graduatoria del concorso B-6.

È stato espletato il concorso per 138 posti di uditore, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1955, in *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1956, n. 94.

Riteniamo che sia nell'interesse pubblico (e l'interesse pubblico non è solo quello di coprire gli organici, bensì anche quello di incoraggiare i giovani studiosi ad intraprendere la carriera, irta di difficoltà, di

responsabilità, spesso di rinunce, della Magistratura) che a tutti gli idonei vengano attribuite le funzioni di uditore.

Siamo, perciò, fiduciosi che il Senato voglia consentire con noi, dando la sua approvazione al disegno di legge che ci onoriamo di presentare e che si riferisce all'ultimo concorso già espletato, per il contingente motivo sopra esposto. Con l'augurio che si ponga in opera ogni mezzo perchè, nel più breve termine, si normalizzi la situazione e si metta a concorso un numero di posti che sia adeguato alle vacanze: così da evitare che debba ricorrersi ancora a provvedimenti eccezionali.

La stessa proposta era stata fatta alla Camera nella precedente legislatura (documento n. 3303 del 20 novembre 1957) ma ebbe a decadere per lo scioglimento della Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1955, i quali siano stati dichiarati idonei, saranno assunti in ruoli nell'ordine di merito determinato dalla votazione complessiva, e sino ad esaurimento, con imputazione ai posti che risultino o siano via via a risultare vacanti, facendo salva, per i successivi concorsi la facoltà del Ministro di grazia e giustizia, di aumentare i posti relativi, nella consueta percentuale, secondo le norme vigenti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.